

BALOCCHI e PAGLIARINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

Non occorre leggere i dati forniti dai « monitoraggi delle trasmissioni televisive nazionali » dell'Osservatorio dell'Università di Pavia per rendersi conto del fatto che la RAI sta cancellando in modo razionale e scientifico la Lega Nord dall'informazione pubblica; la verità oggettiva di questa grave dichiarazione è di tutta evidenza e sotto gli occhi di tutti;

la riflessione politica su questi comportamenti non riguarda unicamente la RAI, ma attiene al complesso dello stato della normativa sul sistema radiotelevisivo ed implica la responsabilità politica del Presidente del Consiglio dei ministri e non del solo Ministro delle comunicazioni, perché gli effetti di un inidoneo sistema normativo non sono meramente tecnici o economici, ma hanno a che vedere con il principio di libertà -:

se non ritenga che la normativa concernente il sistema radiotelevisivo pubblico in generale ed in particolare la legge n. 249 del 1997, con particolare riferimento alla sua capacità di assicurare un adeguato livello di informazione, abbia rilevato, alla prova dei fatti, ormai tali e tanti elementi negativi che si renda indispensabile un ulteriore intervento normativo volto a ridefinire il settore, garantendo che l'organo pubblico informi in modo professionale ed indipendente e degno di un paese civile e democratico. (3-04466)

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

ARMAROLI. - *Al Ministro della giustizia.* - Per sapere - premesso che:

un'indagine giudiziaria è stata avviata dalla Procura della Repubblica di Firenze

nei confronti del direttore del « Giornale della Toscana », Riccardo Berti, e dei due collaboratori che nel mese scorso hanno svolto una inchiesta sui confessionali, con l'accusa di vilipendio della religione e di turbativa di funzione religiosa per aver rivelato i colloqui avuti con i sacerdoti;

sono stati eseguiti provvedimenti di perquisizione da parte di funzionari di polizia, uno dei quali nella sede del giornale in Via Cittadella;

l'Ordine dei giornalisti della Toscana, dopo un esposto dell'Unione stampa cattolica, ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti del direttore Riccardo Berti, con l'accusa di aver violato le norme deontologiche e il codice penale;

autorevoli giuristi - a cominciare dal Vice Presidente della Camera dei deputati, onorevole Alfredo Biondi - hanno dichiarato che l'indagine sui confessionali oggetto dello scandalo non configurerebbe, codice penale alla mano, delitto alcuno: né vilipendio della religione né turbativa di culto;

appare sorprendente che, anziché tutelare la libertà di manifestazione del pensiero, scolpita a chiare lettere nell'articolo 21 della Costituzione, l'Ordine dei giornalisti della Toscana si atteggi a censore della libertà di stampa -:

se siano stati effettivamente avviati procedimenti penali in ordine ai fatti sopra descritti, quale esito essi abbiano avuto e quali siano le ipotesi di reato eventualmente attribuite agli indagati in sede di iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai sensi dell'articolo 335 del codice di procedura penale;

e ritenga che l'attuale normativa, anche penalistica, sia adeguata a contemperare pienamente il rispetto dei diritti di libertà di rilevanza costituzionale quali da un lato, il diritto a manifestare il pensiero, del quale l'esercizio dell'attività giornalistica costituisce espressione fondamentale e, dall'altro, il diritto di libertà di culto, ovvero se ritenga che vi siano aspetti specifici che, garantendo il pieno esercizio di

tali diritti, debbano essere opportunamente disciplinati, eventualmente anche con iniziative di carattere normativo;

se consti che l'ordine dei giornalisti, nell'ambito delle proprie funzioni volte a salvaguardare l'esercizio delle prerogative professionali, abbia in precedenza in casi analoghi assunto iniziative - e in tal caso quali siano state - per garantire il libero svolgimento della professione giornalistica, pur nel contemperamento e nel rispetto di diritti di rilevanza costituzionale.

(3-04458)

ARMAROLI. - *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* - Per sapere - premesso che:

il quotidiano « La Nazione » ha riportato il 15 ottobre scorso la notizia che il decreto di espulsione di due delinquenti algerini - l'uno, Hichem Boudjaar, 28 anni e dedito a spacciare droga per i portici di Bologna, a fare rapine e svaligiare case; l'altro, Nabil Mouellef, noto spacciatore pure lui - sarebbe rimasto lettera morta perchè il console algerino di Napoli avrebbe di fatto secondato la fuga dei due loschi figure;

infatti, i quattro poliziotti bolognesi di scorta, presentatisi a Napoli al console l'Algeria si sarebbero visti beffati da quest'ultimo, che prima di concedere il timbro per l'espulsione avrebbe preteso che i due figure si presentassero liberi davanti a lui. Con il risultato che uno ha tentato subito la fuga per una porta lasciata aperta, e l'altro si è fatto prendere dalle convulsioni. Come era prevedibile, l'uno e l'altro si sono resi alla fine uccel di bosco;

la denuncia dell'accaduto al nostro Ministero degli affari esteri da parte dei poliziotti sarebbe caduta nel vuoto, con la conseguenza che questi ultimi sono stati costretti a tornare a Bologna a mani vuote e con la faccia livida per i pugni ricevuti dai due delinquenti -:

quali misure intendono assumere affinché episodi del genere non abbiano più a ripetersi e le forze dell'ordine siano adeguatamente tutelate. (3-04459)

SIMEONE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per sapere - premesso che:

la Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio per la stipula di intese tra lo Stato italiano ed i culti acatolici, ai sensi del terzo comma dell'articolo 8 della Costituzione, sembra dormire sonni tranquilli, se è vero che, a partire dal 1993, non ha prodotto alcun accenno di contributo ai fini della definizione di importanti intese quali sono, in particolare, quelle con il culto islamico e con i Testimoni di Geova;

appare disdicevole, in particolare, il ritardo con il quale si sta procedendo alla definizione dell'intesa con i rappresentanti della religione islamica, a fronte di una situazione che vede sul territorio nazionale una presenza assai consistente di praticanti della religione medesima -:

quali atti intenda porre in essere per accelerare i lavori dell'apposita Commissione ai fini di giungere tempestivamente alla predisposizione di una bozza di intesa con i rappresentanti della religione islamica e con i Testimoni di Geova.

(3-04467)

COLA. - *Ai Ministri per la funzione pubblica e dell'interno.* - Per sapere - premesso che:

alcuni sindaci hanno richiesto nominativamente l'assegnazione di un segretario presso i singoli comuni, attesa la vacanza del posto e le conseguenti difficoltà;

i relativi provvedimenti sono stati puntualmente inviati dai sindaci all'Agenzia autonoma segretari, in modo che questa potesse procedere alla verifica dei requisiti per la successiva nomina;

la maggior parte dei destinatari delle indicazioni dei sindaci ha provveduto a presentare pedissequa istanza per l'iscrizione all'Albo dei segretari delle singole

regioni, fra cui la Campania, in cui i casi sono più numerosi, producendo tutti i documenti necessari e ricevendo spesso la risposta che « l'istanza è stata acquisita al protocollo perché in attesa di determinazione il contingente di maggiorazione »;

l'Agenzia autonoma segretari non avrebbe provveduto alla nomina per l'insufficienza del contingente di disponibilità che non permette l'iscrizione di nuovi segretari comunali nell'Albo regionale della Campania;

l'articolo 17, comma 77, della legge n. 127 del 1997, prevede che la consistenza complessiva dell'Albo sia data dal numero dei comuni — nel caso di specie — diminuito del numero delle sedi unificate maggiorato da una percentuale determinata dal Consiglio nazionale di amministrazione dell'Agenzia autonoma segretari;

l'articolo 17, comma 77, della legge n. 127 del 1997 e gli articoli 9 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 impongono che la sezione nazionale già dalla prima seduta provveda a determinare la percentuale di maggiorazione del numero dei segretari comunali da iscrivere al relativo albo rispetto al numero delle sedi di segreteria, per garantire una adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti delle province;

sono passati più di due anni dall'entrata in vigore della legge n. 127 del 1997, ma la sezione nazionale dell'Agenzia non ha ancora provveduto e la sezione regionale della Campania opera con gravi difficoltà gestionali;

l'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 stabilisce che il sindaco nomini il proprio segretario attingendo dall'albo della sezione regionale, dall'elenco aggiuntivo e, in ultima ipotesi, da altra sezione regionale;

l'elenco aggiuntivo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 non è stato mai predisposto, anche se

risulterebbe che decine di segretari provenienti da fuori regione siano stati assegnati;

a causa delle evidenti difficoltà operative, i segretari interessati si sono già visti, più volte, revocare la nomina da parte dei sindaci e quelli per i quali è stata avanzata recentemente una richiesta in tal senso temono, con fondate ragioni, che analoga disposizione sia presa nei loro confronti —;

quali provvedimenti si intendano assumere affinché la legge n. 127 del 1997 e il decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 siano interpretati in modo tale da evitare le anomalie denunciate;

se non sia opportuno prendere urgenti misure per sanare una situazione che crea disagio a molti segretari, soprattutto a quelli operanti in Campania, costretti a stare « in attesa » di un aumento del contingente di disponibilità che permetta l'iscrizione di nuovi segretari comunali nell'albo regionale. (3-04468)

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

CONTENTO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in queste settimane, in diversi comuni italiani, risultano recapitate ai contribuenti cartelle esattoriali relative al pagamento delle tariffe per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione afferenti agli anni 1995 e 1996;

è stata ipotizzata l'illegittimità della richiesta avanzata dai comuni e dagli enti gestori del servizio a causa della maturata prescrizione ovvero dell'intervenuta decadenza della pretesa;

in particolare, si invocano a sostegno della tesi gli articoli 48, terzo comma, e 290